

DELIBERAZIONE 29 MARZO 2018
181/2018/R/EEL

DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI PER L'EROGAZIONE ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE AGEVOLAZIONI DI COMPETENZA 2016 E 2017, A SEGUITO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2017) 3406

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1012^a riunione del 29 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (di seguito: decreto legge 244/16);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2017, n. 115, recante il "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel) e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel) e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2016, 677/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 677/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 801/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 801/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2017, 81/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 81/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 134/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 134/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 507/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 507/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 655/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 655/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2018, 14/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 14/2018/R/eel);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (di seguito: Linee guida europee), entrata in vigore dal 1 luglio 2014;
- la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso State Aid SA.38635 (2014/NN) - *Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy* (di seguito: decisione C(2017) 3406), pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017 (di seguito: decisione della Commissione europea C(2017) 3406);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità 12 ottobre 2017, 11/2017 (di seguito: determinazione DIEU 11/2017);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) 2727 del 22 marzo 2018 (prot. Autorità 10213 del 22 marzo 2018) recante

“rendicontazione dei costi e dei ricavi sostenuti per l’attuazione alle disposizioni in materia di agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia” (di seguito: comunicazione 22 marzo 2018)

- la comunicazione della Cassa 2762 del 23 marzo 2018 (prot. Autorità 10417 del 23 marzo 2018) in relazione alla “conclusione dei procedimenti di verifica delle eventuali sovracompensozioni percepite nel periodo 2015 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica” (di seguito: comunicazione 23 marzo 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 39, del decreto legge 83/12 (così come modificato dalla legge di conversione 134/12) contiene disposizioni in materia di rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico a favore delle imprese a forte consumo di energia;
- il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013 che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese con forti consumi di energia in attuazione di quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica per il periodo di prima applicazione;
- in conformità a quanto previsto dal paragrafo 199 della “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01 (di seguito: Linee Guida), la Commissione europea ha approvato con la decisione C(2017) 3406 il piano di adeguamento presentato dal Governo italiano, per il periodo antecedente il 1 gennaio 2018, che prevede un graduale aggiustamento che assicuri per ciascuna impresa a forte consumo di energia elettrica il pagamento del contributo minimo previsto agli oneri per il supporto alle fonti rinnovabili e la cogenerazione del meccanismo Cip 6/92;
- la decisione della Commissione europea C(2017) 3406 prevede (*cf*r punti 62 e 66 della decisione):
 - i. un contributo minimo pari al valore minore tra il 15% del contributo teorico agli oneri del c.d. “perimetro A3^{*}” (definito al punto 37, lettera a, della decisione) e lo 0,5% del Valore aggiunto lordo per le imprese a forte consumo di energia operanti nei settori degli Annessi 3 e 5 alle Linee guida e caratterizzate da un indice di intensità energetica rispetto al Valore aggiunto lordo, calcolato come indicato nell’Annesso 4 alle Linee guida (di seguito: *electro-intensity*) superiore al 20%;
 - ii. un contributo minimo pari al valore minore tra il 15% del contributo teorico agli oneri del perimetro A3^{*} e il 4% del Valore aggiunto lordo per le imprese a forte consumo di energia operanti nei settori dell’Annesso 3 e caratterizzate da un indice di *electro-intensity* inferiore al 20%;

- iii. un contributo minimo pari 20% del contributo teorico agli oneri del perimetro A3* per le imprese a forte consumo di energia non operanti nei richiamati settori dell'annesso 3 e dell'annesso 5 alle Linee guida, ma inclusi negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica negli anni 2013 e 2014, in applicazione della “*grandfathering clause*” (di cui al paragrafo 3.7.2 delle Linee guida), ovvero per le imprese a forte consumo di energia operanti nei settori dell'Annesso 5 e caratterizzate da un indice di *electro-intensity* inferiore al 20%;
- iv. un contributo minimo pari al 100% del contributo teorico agli oneri del perimetro A3* per le imprese che non rientrano in nessuna delle categorie di cui ai precedenti punti da i) a iii);
- v. in particolare per l'anno 2016, l'applicazione di un coefficiente pari al 45% del contributo minimo per il supporto alle fonti rinnovabili, come definito ai precedenti punti, in applicazione della curva di adeguamento progressivo di cui al paragrafo 197 delle Linee guida;
- vi. in particolare per l'anno 2017, l'applicazione di un coefficiente pari al 60% del contributo minimo per il supporto alle fonti rinnovabili, in applicazione della curva di adeguamento progressivo di cui al medesimo paragrafo 197 delle Linee guida;
- in particolare, ai sensi del punto (67) della decisione C(2017) 3406, le imprese a forte consumo di energia elettrica che negli anni dal 2011 in poi non hanno garantito la corresponsione del contributo minimo agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione (di seguito: imprese in condizione di sovracompensazione) dovranno essere soggette al recupero delle somme eventualmente non versate (anche tramite la riduzione delle agevolazioni non ancora erogate), in modo da ottemperare pagamento al contributo minimo previsto dal Piano di adeguamento per ciascun anno.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione di quanto previsti dall'articolo 19, comma 2, della legge 167/17, il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato, in data 21 dicembre 2017, il decreto, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”;
- il decreto 21 dicembre 2017 persegue la finalità di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese energivore al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia;
- la nuova disciplina delle agevolazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica definita dal decreto 21 dicembre 2017 ha decorrenza dal 1 gennaio 2018;
- con la deliberazione 921/2017/R/eel l'Autorità ha adottato le disposizioni necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, disciplinato dal decreto 21 dicembre 2017, a valere dal 1 gennaio 2018;

- l'articolo 10, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017 prevede che *“la disciplina di cui al decreto 5 aprile 2013, attuativa delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia ai sensi del decreto legge n. 83 del 2012, esplica effetti per le agevolazioni fino all'annualità di competenza 2017”*.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 507/2017/R/eel, in seguito alla decisione della Commissione europea C(2017) 3406, sono date disposizioni alla Cassa in materia di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, con riferimento all'anno 2015 e alla regolazione definitiva delle partite di competenza 2013 e 2014, con l'eccezione delle imprese che risultano in condizione di sovracompensazione; e in particolare sono state disposte istruttorie per l'accertamento delle sovracompensazioni in primo luogo per il periodo dal 2011 al 2014, e successivamente per l'anno 2015;
- con la deliberazione 14/2018/R/eel l'Autorità ha impartito disposizioni alla medesima Cassa per il recupero delle somme corrispondenti alle sovracompensazione accertate per il periodo dal 2011 al 2014;
- la deliberazione 14/2018/R/eel richiede altresì alla Cassa di predisporre una relazione a conclusione delle istruttorie relative al 2015, e una proposta per un successivo provvedimento di definizione delle modalità di recupero delle eventuali sovracompensazioni per gli anni 2015, 2016 e 2017, tenendo conto degli effetti del progressivo aumento della percentuale di adeguamento di cui al punto (66) della decisione C(2017) 3406;
- dalla relazione predisposta dalla Cassa con la comunicazione 23 marzo 2018 emerge che per gli anni 2015-16-17, tenuto conto del progressivo aumento della percentuale di adeguamento sopra richiamata, non sussiste un rischio elevato di sovracompensazioni in eccedenza alle agevolazioni di competenza per i medesimi anni e che qualora casi occasionali insorgessero potrebbero essere trattati con le consuete procedure di recupero credito e gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 655/2017/R/eel l'Autorità ha anche dato disposizioni alla Cassa per l'apertura del portale *on-line* ai fini della raccolta delle dichiarazioni attestanti la effettiva sussistenza dei requisiti caratterizzanti le imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2016 prevedendo di utilizzare le modalità già previste per l'anno 2015 dalle deliberazioni 801/2016/R/eel, 81/2017/R/eel e 134/2017/R/eel;
- ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 655/2017/R/eel, la Cassa ha messo a disposizione il portale per l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2016 dal 16 ottobre 2017 fino al 30 novembre 2017;

- con la determinazione DIEU 11/2017, sono state date disposizioni in materia di raccolta dei dati di bilancio rilevanti ai fini del calcolo del VAL nell'ambito delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti tipici delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2016;
- in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3.6 della deliberazione 655/2017/R/eel, la Cassa ha recentemente pubblicato l'elenco aggiornato delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativamente all'anno 2016 che hanno superato i controlli nonché l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica ancora soggette ai controlli di cui all'articolo 5 della deliberazione 655/2017/R/eel;
- ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per l'anno 2016, si deve tener conto, come previsto dal comma 1.2 della deliberazione 655/2017/R/eel, che le imprese a forte consumo di energia elettrica non hanno diritto agli sconti previsti dal decreto legge 91/14 per i punti in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e per i punti in media tensione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la deliberazione 655/2017/R/eel ha previsto che per l'anno 2016 l'aliquota del contributo a carico delle imprese a forte consumo di energia elettrica per i costi sostenuti dalla Cassa per dare attuazione alle disposizioni in materia di agevolazioni a favore di tali imprese è fissata ad un valore non superiore all'1 per mille (uno per mille) dell'agevolazione riconosciuta, da applicare in occasione dell'erogazione della regolazione di competenza 2016;
- la medesima deliberazione prevede che, ai fini della determinazione del suddetto contributo, la Cassa trasmette agli uffici dell'Autorità una rendicontazione dei costi sostenuti in attuazione della disciplina in materia di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2016, nonché delle eventuali differenze tra i contributi raccolti e le spese sostenute nel medesimo anno 2016;
- con la comunicazione 22 marzo 2018 la Cassa ha trasmesso la rendicontazione di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il comma 3.3 del l'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel prevede che il portale per la raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese viene, di norma, aperto entro il 30 settembre di ciascun anno per l'attribuzione della classe di agevolazione applicabile nell'anno successivo;
- ai sensi di quanto previsto dal decreto 21 dicembre 2017, il periodo di riferimento per determinare la classe di agevolazione applicabile per l'anno 2019, è relativo agli anni 2015, 2016 e 2017;

- i dati relativi ai consumi, al fatturato e al Valore aggiunto lordo necessari ai fini della determinazione della classe di agevolazione applicabile a ciascuna impresa a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2019 sono gli stessi previsti per il riconoscimento alle medesime imprese delle agevolazioni per l'anno 2017.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- impartire disposizioni alla Cassa ai fini del riconoscimento alle imprese a forte consumo di energia elettrica delle agevolazioni relative ai periodi di competenza 1 gennaio - 31 dicembre 2016 e 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 con le medesime modalità previste dalla deliberazione 507/2017/R/eel, ivi incluse le verifiche necessarie per individuare casi di eventuale sovracompensazione per tali annualità;
- prevedere che i dati da raccogliere per l'attribuzione della classe di agevolazione alle imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2019, prevista dall'articolo 3, comma 3 della deliberazione 921/2017/R/eel, vengano utilizzati anche ai fini dati del calcolo delle agevolazioni per la competenza 2017;
- dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling di provvedere, con propria determinazione, alla pubblicazione dei valori tariffari che la Cassa utilizza per il calcolo delle agevolazioni e per la verifica delle sovracompensazioni relative al 2017, nonché eventuali istruzioni operative alla Cassa in relazione al riconoscimento delle agevolazioni di competenza 2017;
- fissare il contributo, a valere sulle agevolazioni per l'anno 2016 e 2017, a carico delle imprese a forte consumo di energia elettrica a copertura dei costi sostenuti dalla Cassa

DELIBERA

Articolo 1

Riconoscimenti delle agevolazioni 2016

- 1.1 La Cassa procede, nel più breve tempo possibile, al riconoscimento degli importi delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza 2016 ai soggetti inclusi nell'elenco (e successivi aggiornamenti) di cui al comma 3.4 della deliberazione 655/2017/R/eel, se:
- a) almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
 - i) abbiano dichiarato un codice ATECO principale che corrisponda ai codici NACE indicati nell'Annesso 3 delle Linee Guida;
 - ii) abbiano dichiarato un codice ATECO principale che corrisponda ai codici NACE indicati nell'Annesso 5 delle Linee Guida e contestualmente presentino, per l'anno 2016, un indice di intensità energetica calcolato rispetto al Valore Aggiunto Lordo come

- previsto dall'Annesso 4 alle Linee Guida (di seguito: *electro-intensity*) superiore al 20%;
- iii) risultino già inclusi nell'elenco di competenza 2013 (e successivi aggiornamenti), di cui al comma 2.14 della deliberazione 467/2013/R/eel, o nell'elenco di competenza 2014 (e successivi aggiornamenti), di cui al comma 2.7 della deliberazione 112/2015/R/eel;
 - b) non risultino titolari nell'anno 2016 di un punto di prelievo in alta o altissima tensione con consumi totali nel medesimo anno 2016 superiori a 150 GWh.
- 1.2 Ai fini del calcolo della *electro-intensity* di cui al precedente comma 1.1, lettera a), punto ii), si applica la metodologia prevista al terzo *step* dell'Allegato A del presente provvedimento.

Articolo 2

Ulteriori verifiche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni 2016

- 2.1 Per i soggetti che soddisfano i requisiti di cui al precedente comma 1.1, lettera a), ma non quello di cui al medesimo comma, lettera b), la Cassa procede, in via preliminare, a verificare se tali soggetti si trovano in condizioni di sovracompensazione per l'anno 2016.
- 2.2 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 2.1, la Cassa applica la procedura di cui all'Allegato A.
- 2.3 Per tutti i soggetti che non soddisfano i requisiti di cui alla lettera a) del precedente comma 1.1, la Cassa procede a verificare se tali soggetti si trovano in condizioni di sovracompensazione per l'anno 2016.
- 2.4 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 2.3, la Cassa applica la procedura di cui all'Allegato B.
- 2.5 Nel più breve tempo possibile, la Cassa provvede al riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza 2016 per i quali gli esiti delle verifiche di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.3 non hanno evidenziato condizioni di sovracompensazione.

Articolo 3

Disposizioni in merito ai soggetti in condizioni di sovracompensazione negli anni 2015 e 2016

- 3.1 Ai soggetti che, in esito alle verifiche di cui agli Allegati B e C della deliberazione 507/2017/R/eel relative all'annualità 2015, risultino trovarsi in condizione di sovracompensazione, la Cassa provvede al recupero della sovracompensazione accertata, per tale annualità, tramite decurtazione dell'ammontare corrispondente alla sovracompensazione accertata dalla agevolazione per l'anno 2015 e procede di conseguenza alla regolazione della partita economica relativa alla agevolazione residua per l'anno 2015.

- 3.2 Ai soggetti che, in esito alle verifiche di cui all'articolo 2 del presente provvedimento, relative all'annualità 2016, risultino trovarsi in condizione di sovracompensazione, la Cassa provvede al recupero della sovracompensazione accertata, per tale annualità, tramite decurtazione dell'ammontare corrispondente alla sovracompensazione accertata e proceda di conseguenza alla regolazione della partita economica relativa alla agevolazione residua per l'anno 2016. Ove l'ammontare corrispondente alla sovracompensazione accertata sia superiore all'agevolazione per l'anno 2016, la Cassa procede al recupero della somma eccedente secondo le consuete procedure.
- 3.3 Sugli importi che restano depositati fino alla regolazione delle partite di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2, sono riconosciuti, con decorrenza dal giorno del deposito, interessi a un tasso pari a quello ottenuto dalla Cassa sui propri conti.

Articolo 4

Disposizioni in merito alle imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2017

- 4.1 Nell'ambito della raccolta dati di cui all'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel per l'attribuzione alle imprese a forte consumo di energia elettrica della classe di agevolazione per l'anno 2019, la Cassa provvede a raccogliere anche i dati per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2017.
- 4.2 È dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* di provvedere, con propria determinazione, alla pubblicazione dei valori tariffari che la Cassa utilizza per il calcolo delle agevolazioni e per la verifica delle sovracompensazioni relative al 2017, nonché eventuali istruzioni operative alla Cassa in relazione al riconoscimento delle agevolazioni di competenza 2017.
- 4.3 Ai fini del recupero di eventuali sovracompensazioni per l'anno 2017, si applicano le modalità previste nel presente provvedimento per il 2016.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 L'aliquota del contributo delle imprese a forte consumo di energia elettrica a copertura dei costi sostenuti dalla Cassa per dare attuazione alle disposizioni in materia di agevolazioni a favore di tali imprese per gli anni 2016 e 2017 è fissata pari a 0,5 per mille, da applicare in occasione dell'erogazione della competenza 2016 di cui ai precedenti articoli 1 e 3 e dell'erogazione della competenza 2017 di cui al precedente articolo 4.
- 5.2 La Cassa pubblica sul proprio sito, previa informativa alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, una circolare e, ove necessario, risposte alle domande più frequenti in relazione a quanto previsto dal presente provvedimento.
- 5.3 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia

delle dogane, al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza.

- 5.4 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 5.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni